



**COMUNE DI APPIGNANO**  
Provincia di Macerata

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 36 Del 06-08-2014

**Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.**

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

<b>MESSI OSVALDO</b>	<b>P</b>	<b>CALAMITA MARIANO</b>	<b>P</b>
<b>MONTICELLI DANILO</b>	<b>P</b>	<b>COMPAGNUCCI NATASCIA</b>	<b>P</b>
<b>GIANFELICI ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>GIACONI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>VITALI ROLANDO</b>	<b>P</b>	<b>SERRANI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>TARABELLI ALESSIA</b>	<b>P</b>	<b>SACCHI JUAN LUCA</b>	<b>A</b>
<b>FELIZIANI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>FERMANI FLAVIA</b>	<b>P</b>
<b>TROTTA VITTORIA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO  
VITALI ROLANDO  
GIACONI ANDREA

Il Sindaco Presidente illustra il seguente punto all'ordine del giorno relativo alla concessione per la gestione e l'uso del Bocciodromo comunale di via degli impianti sportivi per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2015.

Segue la discussione riportata in calce al presente atto, Allegato B).

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

**CHE** il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 45 del 09.08.2012, ha concesso alla SOCIETA' BOCCIOFILA Appignanese la gestione ed uso del Bocciodromo Comunale, sito in Appignano Via degli Impianti Sportivi, di proprietà del Comune di Appignano, con gli arredi, attrezzature, servizi ed accessori nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, per i periodo dal 01.09.2012 al 31.08.2014.

**CHE** in data 20.09.2012 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 2807, che ha regolato i rapporti tra il Comune di Appignano e la Soc. Bocciofila Appignanese.

**CHE** la scadenza di detta gestione veniva fissata al 31.08.2014;

**ESPLICITATA** e rafforzata la volontà dell'Amministrazione di avvalersi del principio di sussidiarietà per la gestione degli impianti sportivi ed offrire alla collettività un servizio sportivo di qualità, teso alla promozione dello sport, alla valorizzazione dell'individuo al suo miglioramento fisico e psichico per un più agevole inserimento nel tessuto sociale;

**CONFERMATA** la volontà di indirizzare, prioritariamente e preferibilmente, la propria politica sportiva verso l'utilizzo degli stessi impianti da parte delle Società che operano localmente e quindi hanno un collegamento con la popolazione del Comune;

**FATTE** proprie le disposizioni di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al contenuto delle quali:

a) gli Enti Locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

b) i servizi pubblici sono gestiti in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

**DATO ATTO** che l'attuale gestore del Bocciodromo ossia la Società Bocciofila Appignanese ha svolto ottimamente il servizio dando garanzia di affidabilità e adeguato svolgimento dello stesso e pertanto appare opportuno e vantaggioso affidare il servizio de quo

all'attuale gestore anche per gli anni successivi per una continuità gestionale qualitativa del servizio e per l'unicità dell'Associazione sportiva;

**RITENUTO** opportuno affidare la concessione per la gestione e l'uso del Bocciodromo alla Società Bocciofila Appignanese la quale è tenuta al pagamento di un canone per l'uso degli impianti sportivi comprensivo forfettariamente anche di quanto verrà introitato da parte del gestore concessionario per l'uso dei campi da parte di terzi;

**DATO ATTO** del rispetto della norma di cui all'art.117 del D.Lgs. n.267/2000 in base alla quale gli Enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

**CONSIDERATO** che il Comune di Appignano (MC), quale contributo per la gestione degli impianti corrisponderà alla Società Bocciofila Appignanese la somma annua di Euro 5.000,00 da erogarsi in due rate. La prima rata di Euro 500,00 verrà versata dal Comune al Gestore concessionario entro il 31.03. di ogni anno, previa presentazione del Bilancio Preventivo, la seconda rata di Euro 4.500,00 verrà versata entro il 31.01 dell'anno successivo, previa presentazione del Bilancio consuntivo. Dalla seconda rata verrà detratto l'importo versato dal Comune per il pagamento di tutte le utenze (energia elettrica). Qualora l'importo da conguagliare fosse superiore a Euro 4.500,00 il Comune nulla avrà a pretendere;

**CHE OCCORRE** procedere al rinnovo di detta Convenzione, facendola decorrere dall'01.09.2014;

**PROPONE**, quindi, di sottoscrivere una nuova concessione con la Società in parola, formalizzando in via definitiva, ai sensi dell'art. 42 - lett. e) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, l'affidamento della gestione del Bocciodromo mediante concessione;

**DATO ATTO** che eventuali modifiche alla concessione in parola potranno essere apportate nel tempo con propri atti dalla Giunta Municipale e che agli eventuali rinnovi annuali, fermo restando il contenuto in ogni sua parte relativamente ai rapporti con la Società Bocciofila Appignanese, potranno essere effettuati dal DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in quanto atto meramente esecutivo di carattere gestionale, adottato sulla base del presente atto fondamentale, disciplinante le modalità di gestione di un Servizio (Art. 42 - lett. e) - T.U.E.L./2000), nonchè , sulla base di apposito atto di indirizzo della G.M., che sarà, nel caso di rinnovo appositamente adottato

**DATO ATTO**, inoltre, che i successivi rinnovi, salvo modifica del predetto schema da parte della Giunta, per volontà espressa dal Consiglio Comunale troveranno il proprio fondamento giuridico nella relazione Previsionale e Programmatica, nei necessari stanziamenti per l'intervento di spesa nel Bilancio di Previsione annuale ed infine nel P.E.G., con il quale gli stanziamenti vengono assegnati al Responsabile del Servizio con l'indicazione dell'obiettivo da realizzare, che nel caso in esame consiste nel garantire il regolare funzionamento, gestione ed uso del Bocciodromo;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 42 - lett. e) del T.U.E.L./2000, all'affidamento mediante concessione in uso della "GESTIONE ED USO DEL BOCCIODROMO", invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento, dichiarando aperta la discussione;

**ASCOLTATA** la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ASCOLTATA** la discussione, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** l'art. 10 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli Enti Locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai Servizi agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni;

**VISTO** l'art. 42- comma 2 - lett. e), del T.U.E.L./2000, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 secondo cui rientra nelle competenze del Consiglio Comunale "L'affidamento di attività o servizi mediante Convenzione", fermo restando che eventuali modifiche allo schema di Convenzione potranno essere modificate dalla Giunta Municipale con proprio atto e che eventuali rinnovi, ferme restando le condizioni pattuite ed approvate dalla Giunta Municipale, saranno di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** di dover affidare la gestione e l'uso del Bocciodromo di Via degli Impianti Sportivi alla "SOCIETA' BOCCIOFILA APPIGNANESE", mediante concessione, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2015;

**VISTO** il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA- CONTABILE - DEMOGRAFICA - SERVIZIO FINANZIARIO – sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;

**CON VOTAZIONE**, espressa per alzata di mano, resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 12Consiglieri presenti, come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente, che ha dato il seguente risultato: Favorevoli: n. 12,

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 42 - lett. e) del T.U.E.L./2000, la gestione e l'uso del Bocciodromo, sito in Appignano, in Via Degli Impianti Sportivi, di proprietà del Comune di Appignano, con gli arredi, attrezzature, servizi ed accessori nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano mediante concessione alla Società Bocciofila Appignanese come da schema, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI STABILIRE** che la durata di detta gestione viene fissata dal 01.09.2014 al 31.12.2015.
- 4) **DI DETERMINARE** in Euro 5.000,00 il contributo a favore della Società medesima da erogarsi in due rate: la prima di Euro 500,00 verrà versata dal Comune al gestore concessionario, previa presentazione del Bilancio Preventivo, la seconda rata di Euro 4.500,00

verrà versata entro il 31.01. dell'anno successivo, previa presentazione del Bilancio consuntivo. Dalla seconda rata verrà detratto l'importo versato dal Comune per il pagamento di tutte le utenze (energia elettrica), qualora l'importo da congruare fosse superiore a Euro 4.500,00 il Comune non avrà a pretendere;

**5) DI PRENOTARE** l'impegno di spesa annuo di Euro 5.000,00 al Cap. 106023/10 "Impianti sportivi - Prestazioni di servizio" del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014;

**6) DI DARE ATTO** che eventuali modifiche alla convenzione in parola potranno essere apportate nel tempo con propri atti dalla Giunta Municipale e che agli eventuali rinnovi annuali, fermo restando il contenuto in ogni sua parte relativamente ai rapporti con la U.S. Appignanese, potranno essere effettuati dal **DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**, in quanto atto meramente esecutivo di carattere gestionale, adottato sulla base del presente atto fondamentale, disciplinante le modalità di gestione di un Servizio (Art. 42 - lett. e) - T.U.E.L./2000), nonché, sulla base di apposito atto di indirizzo della G.M., che sarà, nel caso di rinnovo appositamente adottato;

Allegato A) alla delib. del C.C. n. 36 del 6.8.2014.

**REP.** \_\_\_\_\_

**COMUNE DI APPIGNANO**  
**(Provincia di Macerata)**

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE  
DI VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DAL 01.09.2014 AL 31.12.2015**

L'anno duemiladodici, il giorno ..... del mese di ....., in Appignano e nella residenza Municipale,

**PREMESSO**

Che con delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... è stato deliberato di stipulare con la Società Bocciofila Appignanese una concessione per l'uso e la gestione del Bocciodromo Comunale, sito in Via degli Impianti Sportivi, con annesse pertinenze ed attrezzature, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2016,

**T R A**

La Dott.ssa Spoletini Annalisa, nata a Treia (MC) il 19.06.1961, Responsabile dell'Area Amministrativa, Contabile e Demografica del Comune di Appignano (MC) domiciliata, per questo atto, presso la Sede dell'Ente in Piazza Umberto I, n.13, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Appignano, che rappresenta (Codice Fiscale 80000110439) e ciò ai sensi dell'art.107 del T.U. Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e dell'art.6 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, di seguito denominato per brevità, "Comune"

**E**

Il Sig. ...., nato a ..... il ....., Presidente pro tempore della Società Bocciofila Appignanese, domiciliato per la carica in Appignano in Via degli Impianti Sportivi, Codice Fiscale: ....., di seguito denominato, per brevità, gestore-concessionario;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
**Oggetto**

Il Comune di Appignano, come sopra rappresentato, affida alla Società Bocciofila Appignanese, rappresentata dal Presidente Sig. ...., che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto del Bocciodromo, sito in Via degli Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Appignano, con gli impianti arredi, attrezzature, servizi ed accessori annessi, ricadenti entro gli spazi perimetrali della struttura.

**Art. 2**

## **Domicilio**

Agli effetti della presente concessione il gestore concessionario elegge domicilio in Appignano, Via degli Impianti Sportivi, presso la sede sociale della Società Bocciofila Appignanese.

### **Art. 3 Modalità di esercizio**

L'affidamento è disposto esclusivamente e direttamente a favore della Società Bocciofila Appignanese.

Per pubblici spettacoli ed intrattenimenti la Società stessa dovrà chiedere preventiva autorizzazione nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Per l'esercizio di attività motorio ricreative e attività sportive la Società dovrà conformarsi alle disposizioni di leggi nazionali in materia ed alla L.R. n.47/1997, art.7.

E' vietato il sub-affidamento dell'impianto e, pertanto, il gestore concessionario non potrà essere sostituito da altri nella gestione, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione ed eventuale risarcimento danni, salvo che l'utilizzo della struttura da parte di terzi non venga disposta dai Superiori Organismi Federali. La concessione è risolta di pieno diritto e ad ogni effetto in caso di scioglimento della Società Bocciofila Appignanese.

Al gestore-concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, e, comunque, ogni opera o impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà Comunale senza compenso alcuno per il gestore-concessionario.

Gli impianti vengono affidati per destinazione ad attività previste dallo Statuto e munite di apposite autorizzazione della Società Bocciofila Appignanese. Per gli altri usi, o usi diversi, o utilizzo da parte di terzi, le richieste di affidamento da inoltrarsi al gestore-concessionario, dovranno essere vagliate e decise in comune accordo con l'Amministrazione Comunale, la quale, in questi ultimi casi, solleva il gestore stesso da ogni responsabilità verso terzi. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le Associazioni impegnate in Campionati di categoria.

### **Art.4 Obblighi del gestore concessionario (Manutenzione ordinaria)**

Il gestore concessionario assume i seguenti obblighi:

- a) Regolare apertura, chiusura, pulizia e custodia degli impianti e delle aree di pertinenza;
- b) Accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
- c) Attività di vigilanza e di assistenza ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, relativamente al tipo di impianti ed alle attività esercitate.

A titolo esemplificativo e peraltro non esaustivo si elenca una serie di competenze:

- a) Pulizia, dopo ogni uso, di tutto l'impianto e delle attrezzature utilizzate;
- b) Imbiancatura e tinteggiatura delle strutture murarie;

- c) Manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura di parti in legno o in metallo;
- d) Manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi delle docce e dei servizi igienici;
- e) Nella manutenzione ordinaria rientra la sostituzione di tutte le attrezzature ed apparecchi che vengono direttamente utilizzati dall'utenza (es. interruttori, lampade, rubinetteria);
- f) Manutenzione di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciature e sostituzioni di eventuali parti deteriorate;
- g) Riparazione e manutenzione degli arredi dei locali, degli spogliatoi e delle docce con eventuale sostituzione di parti deteriorate;
- h) Manutenzione, riparazione e pulizia delle attrezzature tecniche e di gioco. La pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali dovrà essere prestata ad ogni utilizzo degli impianti con prodotti igienizzanti. Le operazioni da svolgere obbligatoriamente ad ogni utilizzo sono:

- Spazzatura di tutti i pavimenti compresi corridoi, magazzini e servizi igienici;
- Spolveratura arredi;
- Svuotatura cestini e battitura eventuali tappeti;
- Pulizia campi da gioco;
- Tutto quanto si renda necessario per il buon funzionamento del servizio.

Il gestore-concessionario per l'uso delle strutture dovrà utilizzare, oltre alle attrezzature e macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà. Il gestore-concessionario può a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature, se rimuovibili, rimarranno di proprietà del gestore-concessionario e potranno in qualsiasi momento essere tolte.

#### **Art.5** **Obblighi del concedente** **(Manutenzione straordinaria)**

Il Comune concedente assume a proprio carico l'onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla cura e conservazione degli impianti. In particolare sono a carico del concedente:

- a) La sostituzione di apparecchi tecnologici (Quadri elettrici, pompe, bruciatori, boiler, rifacimento di linee elettriche di circuiti idraulici completi, corpi illuminanti dei campi di campi da gioco);
- b) Rifacimenti completi delle strutture murarie;
- c) Rifacimento coperture di fabbricati;
- d) Sostituzione di infissi, porte e finestre per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge.

Restano altresì a carico del concedente il rifacimento del terreno da gioco che sarà effettuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione nonché la ristrutturazione delle tribune e, in genere, gli interventi edili di manutenzione straordinaria e quelli necessari per l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

## **Art.6**

### **Rimborso spese per la gestione degli impianti**

Il Comune di Appignano, quale rimborso spese per la gestione degli impianti (Vedi art.4) corrisponderà al gestore concessionario la somma annua di Euro 5.000,00 da erogarsi in due rate.

La prima rata di Euro 500,00 verrà versata dal Comune al gestore concessionario entro il 31.03 di ogni anno, previa presentazione del Bilancio Preventivo; la seconda rata di Euro 4.500,00 verrà versata entro il 31.01 dell'anno successivo, previa presentazione del Bilancio consuntivo. Dalla seconda rata verrà detratto l'importo versato dal Comune per il pagamento di tutte le utenze (energia elettrica). Qualora l'importo da congruare fosse superiore ad Euro 4.500,00 il Comune nulla avrà a pretendere. Qualora, nel corso dell'anno la Società Bocciofila Appignanese non provvedesse a quanto previsto nella concessione in parola, si riterrà necessario l'intervento dell'Amministrazione, che provvederà, a sua volta, a sostenere gli oneri decurtandone l'importo dalla somma prospettata per il rimborso spese.

Tale somma ha il carattere di rimborso per il perseguimento di finalità sportiva non commerciale ed è esente dalla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.600/1973.

## **Art.7**

### **Uso gratuito impianti**

Il Comune di Appignano si riserva la facoltà di utilizzare, compatibilmente con i calendari degli incontri ufficiali, le strutture o parti di esse, senza compenso e senza responsabilità per il gestore concessionario. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, di far utilizzare l'impianto per attività scolastiche e parascolastiche (giochi della gioventù delle scuole elementari e medie ect.). Per tutti gli utilizzi sopra menzionati, che dovranno essere autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale, il gestore concessionario non percepirà alcun compenso, comprese le spese necessari per l'utilizzo, garantendo nel contempo, la funzionalità degli impianti. All'Amministrazione Comunale spetterà, comunque, una decisione finale su eventuali sovrapposizione di richieste esterne alla Società, cadenti in date uguali, privilegiando le Associazioni impegnate in campionati di categoria.

## **Art. 8**

### **Gestione del Bar**

La gestione del Bar e ogni altra eventuale attività connessa con la destinazione dell'impianto è regolamentata dalle vigenti leggi in materia. Il gestore concessionario dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie per la gestione delle attività esercitate previste dalle norme di legge e dai regolamenti.

Tutte le spese d'acquisto del materiale necessario per l'attrezzatura del Bar e per la sua gestione ordinaria (energia elettrica, acqua, riscaldamento) sono a carico del gestore concessionario, come a beneficio dello stesso andranno i relativi incassi.

## **Art. 9**

### **Pubblicità**

La Società Bocciofila Appignanese ha la facoltà di effettuare la pubblicità nel Bocciodromo Comunale in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture del decoro dell'impianto. I contratti pubblicitari che la Società Bocciofila Appignanese stipulerà non

potranno avere validità eccedente la durata della presente concessione. La pubblicità sarà assoggettata al pagamento dell'imposta comunale relativa.

**Art. 10**  
**Canone annuo di concessione dovuto al concedente Comune**  
**- Modalità di pagamento -**

Il canone corrispettivo annuo della presente concessione, dovuto dal concessionario al concedente - Comune è pari ad Euro 400,00 (Quattrocento /00) I.V.A. esclusa. Tale importo riguarda il canone d'uso e, forfetariamente, quanto introitato da parte del gestore-concessionario per l'uso del Bocciodromo da parte di terzi.

Il canone annuo dovrà essere versato in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale di Appignano (MC) entro il 31.03 di ogni anno.

**Art. 11**  
**Introiti e personale**

Gli introiti derivanti da qualunque attività effettuata negli impianti saranno di pertinenza del gestore concessionario, come pure tutte le spese inerenti il personale e la gestione degli impianti. Mentre le tariffe sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Il gestore concessionario potrà avvalersi degli spazi disponibili presenti negli impianti nei quali avrà la facoltà di operare con iniziative volte alla promozione sportiva, comunque compatibili con la destinazione dell'impianto.

**Art.12**  
**Personale**

Il gestore-concessionario dovrà assicurare la gestione degli impianti con propri addetti e potrà utilizzare personale volontario.

Il personale dovrà mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione.

Il gestore-concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e di comportamento dei propri addetti per le mansioni assunte, con particolare riferimento all'uso degli impianti e all'obbligo di vigilanza, segnalando ogni mal funzionamento al Comune con apposita comunicazione scritta.

Il gestore-concessionario dovrà tenere esente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente a fatti, comportamento, azioni, omissioni imputabili al proprio personale, sia esso volontario, dipendente, collaboratore esterno o altro tipo di rapporto negoziale.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore-concessionario, il quale né è responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indirizzo.

**Art.13**  
**Responsabilità, infortuni danni e assicurazione**

Il gestore-concessionario è responsabile della gestione amministrativa, economica, tecnica dell'impianto, assumendosene completamente il rischio in quanto affidatario-gestore unico ed esclusivo dell'impianto, utilizzando risorse umane, finanziarie e materiali propri. Eventuali attrezzature, arredi, accessori di proprietà comunale, affidati al gestore-concessionario saranno gestiti dallo stesso con assunzione di responsabilità in proprio.

Eventuali danni non pagati dal gestore-concessionario verranno sostenuti dal Comune, che provvederà, unilateralmente, al defalcamento della somma dalla quota spettante per la gestione degli impianti.

Inoltre il Comune di Appignano, in base all'art.6 del D.Lgs. n.626/1994, mette a disposizione del gestore-concessionario i locali ubicati in Via degli Impianti Sportivi e rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Il gestore-concessionario si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Il gestore-concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in uso e alla loro destinazione o agli altri impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Per quanto concerne le spese di assicurazione, il gestore-concessionario assume l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C. per i danni a terzi compresi i danni causati all'immobile nel corso dell'attività di gestione.

Il gestore-concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

In caso di incidente l'onere della denuncia all'Autorità di P.S. compete al gestore-concessionario, il quale sarà tenuto ad informare il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

#### **Art.14 Subconcessione**

E' vietata la subconcessione, trattandosi di settore espressamente riservato alle Associazioni/Società/Imprese Sportive.

#### **Art.15 Vigilanza e segnalazioni**

L'Amministrazione Comunale potrà verificare in qualsiasi momento, anche utilizzando proprio personale, il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della concessione. Il Concessionario è obbligato a segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto che non rientrino nell'ambito dell'ordinaria manutenzione.

#### **Art.16 Durata della concessione - scadenza - proroga - revoca**

La concessione avrà durata dal 01.09.2014 al 31.12.2015.

Il compenso stabilito è fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

L'interruzione della concessione per la gestione del Bocciodromo Comunale, qualora l'Amministrazione Comunale, a sua insindacabile discrezione, intendesse dismettere o alienare strutture in argomento prima della scadenza della concessione stessa potrà avvenire previa formale comunicazione al gestore-concessionario almeno 90 giorni prima della data di interruzione del rapporto di concessione. Resta inteso che i compensi saranno riconosciuti sino al momento della interruzione del rapporto di concessione, da comunicarsi con le modalità di cui sopra.

Alla scadenza della concessione la stessa cesserà senza bisogno di disdetta e senza diritto di proroga. La concessione potrà essere espressamente prorogata fino ad un massimo di due anni, previa verifica della concessione e del pubblico interesse.

Oltre che per la scadenza del termine finale, per la dismissione del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può essere revocata, previa verifica della gravità dell'inadempienza, nei seguenti casi:

- a) reiterata violazione del calendario ed orari concordati, risultanze da contestazioni scritte dell'Amministrazione Comunale;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- c) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- d) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- e) cessione della concessione;
- f) rilevanti motivi di pubblico interesse;
- g) venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione partecipata costituente una delle finalità della presente concessione;
- h) reiterata e grave mancanza di pulizia ordinaria;
- i) reiterate mancanze o grave negligenza nella manutenzione ordinaria;
- j) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- k) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sua parte per più di 15 giorni nel corso dell'anno;
- l) mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Il gestore-concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salva causa di forza maggiore o altra causa lui non imputabile: il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della Società. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.

#### **Art.17 Spese**

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti e in genere tutti gli oneri comunque derivanti dall'affidamento in gestione dell'impianto, sono a totale carico del gestore-concessionario.

#### **Art.18 Vincolatività**

La presente concessione è immediatamente vincolante tra le parti contraenti.

#### **Art.19 Controversie**

Se dovessero insorgere questioni tra il Comune di Appignano e il gestore-concessionario in ordine all'esecuzione del presente atto, queste verranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui

uno nominato dal Comune, uno dalla Società Bocciofila Appignanese ed il terzo d'accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende anche alle spese di giudizio.

**Art. 20**  
**Rendiconto**

Entro il 31 Marzo degli anni previsti dalla presente concessione, la Società Bocciofila Appignanese presenterà all'Amministrazione Comunale un rendiconto sull'attività svolta nella stagione precedente e sull'utilizzo della contribuzione garantita dal Comune.

**Art. 21**  
**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e dalla altra normativa speciale.

Le parti danno atto e precisano che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

La presente concessione previa lettura ed approvazione, viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

**IL COMUNE DI APPIGNANO**  
**APPIGNANESE**  
(Dott.ssa.....)

**LA SOCIETA' BOCCIOFILA**  
(Sig.....)